



**CNA
PPC** CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il Ministero
della Giustizia

Via di Santa Maria dell'Anima, 10 – 00186 Roma
Tel. 06.6889901 – direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it

Via XX Settembre, 5 – 00187 Roma
Tel. 06.6976701 – segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu

prot. CNAPPC n. 0000367

prot. CNI n. 3507U-21.03.24

Roma, 21 marzo 2024

Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
Sen. Matteo Salvini
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

E p.c.

Al Responsabile dell'Ufficio Legislativo del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dr.ssa Elena Griglio
legislativo.segr@mit.gov.it

Oggetto: **Legge delega Testo Unico edilizia** – Nota congiunta del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti e Conservatori - trasmissione

Ill.mo Sig. Ministro,

a seguito degli incontri organizzativi avuti in occasione del tavolo di consultazione attivato dal Ministero che Lei presiede sul Piano Casa, gli scriventi Consigli Nazionali sono stati inseriti all'interno del neocostituito *Tavolo tecnico per il riordino e la semplificazione delle procedure relativa alla disciplina edilizia/urbanistica*.

In quella sede è emersa la possibilità di trasmettere su apposita piattaforma dedicata, approntata dal Ministero, tutti i documenti, le proposte ed i contributi ritenuti utili alla discussione.

Data l'attinenza della materia, abbiamo quindi proceduto a caricare sulla piattaforma il documento – elaborato di comune accordo dalle due Categorie – che contiene quei principi fondanti che, a nostro avviso, dovrebbero trovare esplicito richiamo nella legge-delega di prossima emanazione e che costituirà la base per la riforma ed elaborazione del nuovo Testo unico dell'edilizia, destinato a prendere il posto del DPR n.380/2001, allo scopo di permettere una più approfondita trattazione dei medesimi nell'articolato del nuovo Codice.

Ritenendo di fare cosa gradita, ci preghiamo quindi di sottoporre alla Sua attenzione la Nota congiunta elaborata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, con proposte per l'aggiornamento e l'ammodernamento della disciplina edilizia attualmente contenuta nel DPR n.380/2001, enunciando i principi da riportare nella Legge-delega, caricata sulla piattaforma citata.

Gli scriventi Consigli Nazionali hanno molto apprezzato la possibilità che ci è stata data, di prendere parte e partecipare attivamente al tavolo di lavoro sul Piano-Casa, consapevoli che il riordino e la semplificazione delle procedure urbanistico/edilizie per dare risposta urgente al problema del disagio abitativo debbano procedere in coerenza con i principi fondanti della legge delega di prossima emanazione.

Ci auguriamo e confidiamo che analoga consultazione delle Categorie professionali rappresentate dai due Consigli Nazionali possa proseguire in un tavolo di consultazione per la redazione del nuovo T.U. dell'edilizia.

Per quanto concerne il Piano-Casa, in ogni caso, oltre alla presente proposta, in funzione di leale collaborazione istituzionale, è intenzione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori trasmettere alla Sua attenzione, nelle prossime settimane, un ulteriore contributo sul tema delle semplificazioni; rivolto – in particolare – alla tematica del superamento della doppia conformità, delle tolleranze dimensionali e delle piccole conformità, allo scopo di consentire una più agevole ed efficace realizzazione del Piano-Casa da Lei presentato.

Nel rinnovare la piena disponibilità dei due Consigli Nazionali a fornire il proprio contributo di esperienza e competenza professionale a supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ogniqualvolta verrà richiesto, Le inviamo i nostri migliori saluti e gli auguri di buon lavoro.

*Il PRESIDENTE del Consiglio Nazionale
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori
(arch. Massimo Crusi)*

*IL PRESIDENTE del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri
(ing. Angelo Domenico Perrini)*



ALLEGATO: Nota congiunta CNI-CNAPPC su nuovo TU edilizia.



OGGETTO: Principi Legge Delega per il nuovo Testo unico delle costruzioni
Nota congiunta Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

PREMESSA

La necessità di riformare il testo del DPR n.380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) risulta ormai non più differibile, come riconosciuto da tutti gli Attori del processo edilizio. Nel corso degli anni il Testo attualmente vigente è stato oggetto di numerosi interventi di modifica puntuali, spesso attuati con decretazioni d'urgenza e finalizzati a supportare, incentivare il comparto economico dell'edilizia e volti a snellire gli aspetti procedurali.

Oggi vi è la necessità di riformarlo nella sua interezza ed organicità: non una revisione, ma una integrale elaborazione di un nuovo Codice delle Costruzioni, più agevole, più chiaro, più rispondente alle esigenze di semplificazione e razionalizzazione e maggiormente in grado di supportare e facilitare la crescita ed un futuro sostenibile per il nostro Paese.

La normativa vigente non offre un quadro normativo organico atto a fornire risposte agli obiettivi fissati dall'Agenda ONU 2030 ed agli obiettivi Europei che, oltre a richiedere nuovi *format* edilizi, impattano profondamente anche sull'andamento del mercato delle costruzioni. In una prospettiva di riforma e di riordino anche degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale e di promozione del *social housing* attraverso un nuovo Piano Casa, in una ottica di affrontare temi sociali attraverso progetti di rigenerazione urbana, diventa necessario avere una nuova "cassetta degli attrezzi": nuove norme edilizie, urbanistiche, nuovi regolamenti in grado di facilitare questi processi politici di sviluppo del nostro Paese.

La necessità di un nuovo Testo unico, secondo il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori non è rimandabile, introducendo nuovi principi cardine della disciplina edilizia.

Si sottolinea l'importanza della razionalizzazione dell'intero processo edilizio e l'introduzione di snellimenti procedurali indispensabili ed in grado di tener conto del contesto attuale, fortemente modificato rispetto all'impostazione che aveva dato la genesi alla formulazione originaria del 2001.

Il nuovo Testo unico, dunque, da un lato dovrà rispondere all'esigenza di riordinare e aggiornare le disposizioni normative e dall'altro, con le nuove disposizioni contenute nel testo, supportare gli obiettivi di pianificazione volti al recupero del patrimonio edilizio esistente, alla riduzione del consumo di suolo, alla rigenerazione urbana, alla sostenibilità ambientale delle costruzioni, all'efficientamento energetico ed alla sicurezza, resistenza, affidabilità degli edifici ed al superamento delle barriere architettoniche.



Entrambi i Consigli Nazionali sottolineano l'importanza del metodo adottato a partire dal 2017, ovvero da quando si è manifestata l'esigenza di operare una riforma del Testo unico dell'edilizia - DPR. 380; è stato svolto un lavoro sinergico e di condivisione tra le diverse componenti: Ministeri, Consigli Nazionali delle Professioni Tecniche, ANCE, ANCI, Conferenza delle Regioni chiamati a partecipare attivamente alla scrittura dell'articolato. Questo metodo - con il coinvolgimento dei Tecnici attraverso i relativi Consigli Nazionali - ha prodotto risultati apprezzabili e l'auspicio è che si possa proseguire in analogia anche nel neo costituito tavolo di consultazione sul Piano casa.

All'interno del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è stato costituito un gruppo di lavoro di supporto, i cui membri sono Presidenti e Consiglieri degli Ordini territoriali e due membri del CENSU, figure professionali esperte nel settore. Analogo gruppo di lavoro è stato costituito dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori con Presidenti e Consiglieri degli Ordini Territoriali e figure professionali esperte nel settore.

Nell'ottica di leale collaborazione istituzionale, i Consigli Nazionali hanno formulato la presente nota a sostegno della necessità non procrastinabile dell'approvazione della Legge Delega propedeutica all'approvazione del nuovo Testo unico.

Al fine di attuare alcune semplificazioni sia per i cittadini ed imprese che per la Pubblica Amministrazione sono evidenziati, di seguito, alcuni obiettivi e contenuti, ritenuti meritevoli di attenzione e come tali - a parere di entrambi i Consigli Nazionali - da inserire nella Legge Delega, come capisaldi nella stesura del nuovo Testo unico, di cui si ritiene auspicabile una prossima approvazione.

TESTO UNICO DELLE COSTRUZIONI: OBIETTIVI E PRINCIPI

La necessità di un nuovo modello economico e sociale di governo del territorio, finalizzato a costruire un futuro più sostenibile, richiede anche la definizione di un nuovo processo urbanistico-amministrativo. L'attuale momento storico è caratterizzato dall'urgente necessità di avviare progetti di rigenerazione urbana e sociale dei tessuti costruiti ed offre straordinarie opportunità di innovazione legate anche ad obiettivi di lotta ai cambiamenti climatici. I rinnovi degli strumenti urbanistici ed edilizi devono seguire percorsi paralleli, convergenti ad obiettivi allineati.

Da anni sono state segnalate le difficoltà nell'applicazione del complesso e territorialmente diversificato quadro normativo dell'edilizia che rischiano di aggravare le criticità per lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo di suolo e prevenzione del rischio idrogeologico, di efficientamento energetico ed ambientale, di miglioramento sismico e



di allontanare l'obiettivo primario di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente pubblico e privato.

Si formulano di seguito obiettivi e principi comuni a tutto il Territorio Nazionale che, ad avviso degli scriventi Consigli Nazionali, dovrebbero trovare esplicita menzione e puntuale riconoscimento nella Legge Delega:

- Principi generali – ambiti di applicazione;
- Semplificazioni e razionalizzazioni procedurali;
- Edilizia ed attuazione urbanistica: categorie di intervento, titoli edilizi, stato legittimo;
- Resistenza e stabilità delle costruzioni;
- Sostenibilità ambientale e progettazione impiantistica ed acustica;
- Superamento delle barriere architettoniche.

1. PRINCIPI GENERALI – AMBITI DI APPLICAZIONE

- a) Nella Legge Delega dovranno essere **contenuti i principi fondamentali e le disposizioni generali** relative non solo alla disciplina dell'attività edilizia, ma anche alla resistenza, stabilità ed affidabilità delle costruzioni, oltre agli aspetti legati alla sostenibilità ambientale delle costruzioni. Si ritiene auspicabile che la struttura del nuovo Testo unico debba essere articolata similmente al Codice dei contratti pubblici entrato in vigore nel 2023, con aspetti generali, rimandando in forma di allegati gli aspetti tecnici specialistici e procedurali.
- b) **Definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni**, precisando le gerarchie e i principi fondamentali della disciplina edilizia di competenza della legislazione statale consentendo, di conseguenza, l'individuazione di quanto è rimesso alla disciplina regionale ed all'autonomia regolamentare dei Comuni.
- Nel rispetto delle competenze delle Regioni e dell'autonomia regolamentare dei Comuni, deve essere garantita l'esigenza di regimi amministrativi e di procedure uniformi, a livello essenziale delle prestazioni, per tutto il territorio Nazionale, assicurando un livello minimo di garanzie e procedure unitarie.
- c) Le **responsabilità dei soggetti**, che a vario titolo intervengono nel processo di progettazione, esecuzione e collaudo di un'opera, non si intendono solidali. Ciascun soggetto deve essere responsabile nei limiti del ruolo ricoperto. Nel campo delle figure



professionali occorre definire che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale sia di 10 anni, decorrente dall'ultimazione della prestazione.

2. SEMPLIFICAZIONI E RAZIONALIZZAZIONI PROCEDURALI

- a) **semplificazione ed ottimizzazione** del processo edilizio, in modo da supportare gli obiettivi di contenimento del consumo del suolo e di rigenerazione urbana e di intervento sul patrimonio edilizio esistente, attraverso la definizione di **iter e modelli procedurali standard** unificati in tutto il Territorio Nazionale in modo da avere una maggior chiarezza nelle modalità operative e nei regolamenti;
- b) **predisposizione di allegati** in cui vengano definiti i regolamenti attuativi e le norme di dettaglio, in cui siano articolate le attività di semplificazione e di deposito/archiviazione delle pratiche, la digitalizzazione, i modelli procedurali uniformi e standardizzati, i criteri di determinazione dell'onerosità dei titoli e delle sanatorie, nonché tutte le disposizioni tecniche e di dettaglio collegate alle normative di settore e, come tali, soggette a verifiche e modifiche periodiche;
- c) declinazione di un **glossario comune** esteso a tutto il Territorio Nazionale per la definizione degli interventi edilizi, dei titoli abilitativi e per l'individuazione delle diverse tipologie di difformità, in modo da ottenere una chiara applicazione di essi, senza incertezze interpretative;
- d) **snellimento normativo**, con abrogazione di leggi e norme precedenti da ritenersi superate dal nuovo Testo Unico (a titolo esemplificativo: Legge n.1086/1971 e Legge n.64/1974);
- e) **semplificazione normativa in materia di sostenibilità ambientale e impiantistica**, atteso il complesso ed articolato sistema di norme che disciplinano gli aspetti ambientali, impiantistici ed energetici: il nuovo Testo Unico dovrà costituire un *corpus* normativo sistemico ed organizzato con rimandi specifici alle normative tecniche di settore;
- f) **razionalizzazione delle procedure** che regolamentano l'intero processo di realizzazione dell'opera, con definizione di tempi contenuti e perentori, anche attraverso l'informatizzazione delle pratiche amministrative;



- g) **digitalizzazione** degli archivi e delle procedure e attivazione di uno sportello unico dell'edilizia digitale unificato per tutto il territorio nazionale ed interoperabile con le varie piattaforme pubbliche nazionali e con i sistemi di registrazione del protocollo. Si ritiene che la costituzione dello SU quale unico Ente responsabile dell'intero procedimento ed Ente di coordinamento nel rilascio di pareri ed autorizzazioni derivanti da pianificazione sovracomunale sia una misura essenziale ai fini dello snellimento e della semplificazione delle procedure amministrative;
- h) istituzione dell'**anagrafe delle costruzioni** per la gestione ed il controllo del territorio, sia per costruzioni pubbliche che private;
- i) redazione del **fascicolo digitale della costruzione** contenente informazioni sotto il profilo urbanistico, edilizio, vincoli, aspetti strutturali, impiantistici e prestazionali; di fatto tale fascicolo dovrebbe racchiudere la storia del fabbricato ed essere sottoposto ad un continuo aggiornamento. Il fascicolo permetterebbe una conoscenza del patrimonio edilizio italiano indispensabile per andare ad adottare quelle misure di prevenzione dei rischi ambientali, idraulici, idrogeologici, strutturali; una raccolta dati in continuo aggiornamento e costante crescita del numero di informazioni contenute al suo interno;
- j) **unificazione dello sportello unico dell'edilizia e di quello delle attività produttive;**

3. EDILIZIA ED URBANISTICA

- a) chiarezza nella **definizione delle categorie di intervento** sul patrimonio esistente, semplificandone le descrizioni per una coerente ed univoca applicazione, nell'ottica dell'incentivazione delle operazioni sul patrimonio edilizio esistente;
- b) **razionalizzazione della declinazione delle categorie di intervento** sul patrimonio esistente in ordine di minor rilevanza, dalla manutenzione alla sostituzione, come processo di miglioramento della qualità e sicurezza degli immobili, costruendo in tal modo una continuità progressiva nella valutazione dell'intervento, in allineamento con l'applicazione graduale delle norme sulla sostenibilità ambientale e delle politiche fiscali di incentivazione;
- c) **definizione dell'onerosità degli interventi edilizi** in coordinamento con le categorie di intervento, prevedendo un sistema di graduale premialità per gli interventi sul



patrimonio esistente, al fine di stimolare l'interesse per azioni di trasformazione, che portino a risultati durevoli;

- d) ampliamento delle opere rientranti nella cosiddetta **attività edilizia libera**;
- e) definizione di criteri di individuazione dello **stato legittimo** dell'immobile o dell'unità immobiliare;
- f) definizione delle procedure edilizie riguardanti i **manufatti oggetto di vincolo**, non compresi tra quelli di cui alla parte II del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., equiparandoli, fermo il disposto del Codice dei Beni Culturali, a tutti gli altri edifici;
- g) **razionalizzazione dei titoli edilizi** in modo da avere chiarezza sulla procedura da seguire per ogni intervento. Prevedere esclusivamente il Permesso a costruire per le nuove costruzioni in assenza di Piani Attuativi e la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per tutti gli interventi edilizi non costituenti attività edilizia libera, va nella direzione di snellire e razionalizzare il processo edilizio;
- h) **semplificazione e flessibilità della procedura per il cambio delle destinazioni d'uso**, al fine di favorire gli interventi sul patrimonio esistente, limitando solamente le destinazioni espressamente escluse dai Piani regolatori generali e dai Piani urbanistici attuativi;
- i) **attivazione di interventi di rigenerazione urbana**, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi, attraverso la possibilità per i Comuni di consentire **l'utilizzo temporaneo di edifici ed aree per usi diversi** da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- j) **agevolazioni economiche per gli interventi di rigenerazione**, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza strutturale e contenimento del consumo di suolo, ed in generale il recupero del patrimonio edilizio esistente. A tal fine si auspica che il contributo di costruzione sia ridotto, fino anche alla sua completa esenzione;
- k) Incentivi con riduzione del contributo straordinario o degli oneri concessori al fine di incentivare interventi di **bonifiche ambientali**;
- l) rimodulazione dell'**Accertamento di conformità** attraverso:
 - individuazione di una **data certa** prima della quale gli interventi sono da considerarsi



legittimamente realizzati anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione vigente all'epoca, fatto salvo l'accertamento di rischi ambientali.

Il tema della sicurezza dei fabbricati e la necessità di dare priorità al miglioramento dell'impatto ambientale degli stessi, nell'ottica dell'intero ciclo di vita, comportano l'espressione di una volontà politica che definisca e rimoduli l'accertamento di conformità dei fabbricati ai fini di consentire l'intervento sugli stessi senza che ciò configuri un condono generalizzato, ma, piuttosto, apra la strada alla conoscenza e valutazione di un patrimonio altrimenti destinato all'abbandono. Ciò comporta la ridefinizione delle procedure di verifica dello stato legittimo e degli ambiti di tolleranza per favorire gli interventi di rigenerazione urbana ed una riqualificazione durevole del costruito;

- superamento della **doppia conformità** nelle sanatorie, classificando come sanabili le opere eseguite senza titolo autorizzativo o in difformità dal titolo rilasciato, se conformi alla disciplina edilizia e urbanistica vigente all'epoca di realizzazione dell'abuso;
 - introduzione dell'accertamento di conformità condizionato, ove necessario, all'esecuzione di opere finalizzate ad ottenere la piena conformazione dell'immobile alla disciplina edilizia e urbanistica vigente all'epoca di realizzazione dell'intervento;
 - in alternativa a quella di cui al punto precedente, introduzione dell'accertamento di conformità anche nel caso di interventi conformi alla normativa urbanistica sopraggiunta e vigente al momento della presentazione della domanda di accertamento di conformità, fermo restando il requisito della conformità alle altre normative vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. Questo permette di ottenere il rilascio del titolo autorizzativo in sanatoria senza tener conto della conformità alle norme vigenti all'epoca della realizzazione dell'opera, evitando in tal modo un'attività di demolizione e identica ricostruzione;
- m) definizione univoca e omogenea delle **tolleranze costruttive** (quantitative), **tolleranze esecutive** (qualitative) e **tolleranze di rappresentazione** (errori grafici od omissioni), estendendo tali tolleranze anche al soddisfacimento dei requisiti igienico sanitari dei fabbricati espressi nel DM 5.07.1975;
- n) **depenalizzazione** dei reati minori in campo edilizio, legati ad adempimenti procedurali, sostituendoli con sanzioni amministrative.



4. **RESISTENZA E STABILITA' DELLE COSTRUZIONI**

- a) In parallelo alla normativa tecnica vigente introduzione della definizione, con criteri probabilistici, del livello minimo di affidabilità di un fabbricato in rapporto ad un determinato **livello di rischio**, con l'accettazione consapevole del rischio residuale non azzerabile, ma mantenendo l'obiettivo della sua massima riduzione;
- b) Per tutti gli interventi di nuova costruzione, miglioramento o adeguamento sismico, riparazioni ed interventi locali, prevedere uno snellimento procedurale con il **solo deposito del progetto allo Sportello unico digitale**, abolendo il rilascio di autorizzazioni;
- c) **classificazione degli interventi rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza dal punto di vista strutturale**, valida per l'intero territorio nazionale;
- d) **l'accertamento di conformità delle opere strutturali**, propedeutico al rilascio dell'accertamento di conformità urbanistica, costituisce garanzia nei riguardi della sicurezza della costruzione. Esso deve essere finalizzato alla verifica della conformità dell'intervento strutturale eseguito alla Normativa tecnica o alla Regola tecnica vigente al momento della costruzione, potendo eseguire eventualmente opere di conformazione strutturale;
- e) **chiarezza nella definizione dei contenuti minimi** da inserire nel progetto strutturale e nei successivi adempimenti procedurali fino al collaudo strutturale con esplicitazione dei documenti ed atti relativi al progetto e collaudo da inserire nel fascicolo digitale.

5. **SOSTENIBILITA' E PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA, ACUSTICA ED AMBIENTALE**

Il tema della sostenibilità ambientale delle costruzioni è legato all'obiettivo del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e il mondo delle costruzioni deve agire per uno sviluppo durevole in considerazione dell'intero ciclo di vita del costruito e della riduzione dell'impronta ecologica degli edifici.

Il tema della sostenibilità ambientale delle costruzioni, così come la progettazione impiantistica ed acustica, risultano essere sempre più dirompenti nel processo edilizio e con un costante accrescimento della loro complessità, causato dall'evoluzione delle tecnologie. Queste tematiche sono soggette a continui aggiornamenti, anche in coerenza con l'evoluzione delle

**CNA
PPC**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORICONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERIpresso il Ministero
della Giustizia

Direttive europee, oltre che ad una maggiore attenzione e sensibilità, in modo particolare per gli aspetti legati alla salvaguardia dell'ambiente ed alla salute e sicurezza.

Di seguito alcuni punti su cui porre la riflessione:

- a) necessità di **disciplinare la sostenibilità ambientale nelle costruzioni**, instaurando un circuito volontario - virtuoso con l'ottenimento della certificazione ambientale definita attraverso la declinazione di *standard* minimi di sostenibilità ambientale e classi prestazionali diverse delineate anche in riferimento al patrimonio costruito, a cui il progettista possa far riferimento per ogni intervento;
- b) definizione univoca dei concetti di **risparmio ed efficientamento energetico**;
- c) in presenza di **edifici pubblici e privati** che, per ragioni tecniche oggettive sono impossibilitati a soddisfare appieno le normative contenimento dei consumi energetici previsti dalla normativa di settore, prevedere il soddisfacimento degli obiettivi di efficientamento mediante criteri di sinergia di prossimità anche mediante l'adesione a "Comunità Energetiche Rinnovabili", o interventi compensativi a scala urbana, oppure con il ricorso al vettore energetico elettrico, esprimendo una % di fornitura minima di energia rinnovabile;
- d) valorizzare il principio generale di introduzione progressiva di una **classificazione acustica degli edifici** delle unità immobiliari;
- e) valutare l'introduzione, all'atto della presentazione dell'istanza autorizzativa, degli **obiettivi di sostenibilità** da raggiungere con l'intervento per garantire il controllo del raggiungimento dei livelli di sostenibilità;
- f) coordinare le disposizioni in materia di **scomparti ed incrementi volumetrici** in relazione alle tipologie degli interventi di riqualificazione energetica, escludendo il consumo di suolo.

6. **SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Si ritiene indispensabile prevedere l'inserimento nel nuovo Testo unico delle Costruzioni, anche degli aspetti riguardanti il superamento delle barriere architettoniche, indicando principi già nella Legge Delega.

Si propone:



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il Ministero
della Giustizia

- a) individuazione di “**criteri incentivanti**”, finalizzati alla realizzazione di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, nelle aree pertinenziali e nelle infrastrutture pubbliche;
- b) aggiornamento delle “**prescrizioni tecniche**” (da definire in un allegato) per tenere conto delle innovazioni tecnologiche e delle intervenute sensibilità e attenzioni rispetto al tema.

CONCLUSIONE

In conclusione, i Consigli Nazionali sottoscrittori, nella stesura del presente documento, auspicano che i principi e contenuti sopra menzionati possano trovare accoglimento nella Legge Delega e siano riportati nel Testo Unico delle Costruzioni, ribadendo la necessità di formulazione di un nuovo codice e non una revisione dell’attuale vigente DPR n.380/2001.

I Consigli Nazionali rinnovano, infine, la propria disponibilità nell’analisi e valutazione di possibili semplificazioni della bozza del Testo Unico, arricchendo la riflessione con le diverse sensibilità ed esperienze dei professionisti operanti nel comparto edilizio, in sinergia con gli Enti coinvolti.